



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FORLÌ

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Forlì, Avv. Roberta Laghi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 6066/2021 R.G. promossa con Atto di citazione ritualmente notificato da:

- **INPS – Istituto Nazionale di Previdenza Sociale**, P. IVA 2121151001 -cod. fisc. 80078750587, in persona del presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in Forlì – V.le della Libertà n. 48, rappresentata e difesa, dagli avv.ti Renato Vestini Anna Paola Ciarelli, giusta procura generale alle liti conferita ai predetti avvocati.

-ATTORE-

contro

- **SAMB SAMBA LAOBE**, cod. fisc. SMBSBL65T27Z343T, rappresentato e difeso, dall'avv. Davide Baiocchi ed elettivamente domiciliato nel di lui studio in Ravenna, Via IV Novembre n. 5

-CONVENUTO-

In punto a: opposizione a precetto.

Causa assegnata a sentenza all'udienza del 04.04.2022, sulle seguenti

Conclusioni

Per l'attore:

- "Piaccia all'Ill.mo Giudice di Pace di Forlì, competente per materia e valore ai sensi dell'art. 7, 3° comma n. 3bis cpc, trattandosi di controversia in materia di interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali quale giudice dell'opposizione all'atto di precetto, contrariis reiectis, così provvedere:

Sent. n. 469/2022

R.G. n. 6066/2021

Rep. n. ✓ /2022

Cron. n. 2469/2022

Oggetto:

**Opposizione a
ingiunzione di
pagamento**

Spedita il 28/03/2022

Dep. min. il 02.05.2022

Depositata il 19.05.2022

Il Cancelliere

Depositata il

Il Cancelliere

- Nel merito:

a --

b- Nel merito, in via principale, stante la condanna contenuta nella sentenza n. 106/2019 resa in data 27/03/2019 e pubblicata il 02/05/2019 dal Tribunale di Forlì, sezione Lavoro nel procedimento n. 572/2017 RG. Lav., accertare l'assenza di titolo esecutivo a sostegno della pretesa creditoria azionata e pertanto dichiarare nulli e/o inefficaci, o come meglio si riterrà, l'atto di precetto e tutti gli atti consequenziali;

c- In subordine, dichiarare che sui ratei arretrati della prestazione richiesta (Assegni al Nucleo Familiare - ANF) dovuti al sig. SAMB SAMBA LAOBE, in esecuzione della sentenza n. 106/2019 emessa dal Tribunale di Forlì in funzione di Giudice del Lavoro in data 02/05/2019, sono dovuti soli interessi legali al tasso ordinario previsto dal 1° comma dell'art. 1284 c.c. e per l'effetto:

d-accertare che l'INPS ha già corrisposto la sig. SAMB SAMBA LAOBE la somma netta di Euro 30.261,40, a titolo di arretrati di ANF, nonché la somma di Euro 353,11 a titolo di interessi legali dalla data della domanda amministrativa all'effettivo saldo, come disposto in sentenza, come da attestazioni di pagamento in atti;

E- dichiarare conseguentemente che l'INPS nulla deve per i titoli di cui all'atto di precetto in particolare, dichiarare non dovuta la somma di Euro 9.616,35 a titolo di interessi calcolati ex 4° comma dell'art. 1284 c.c. e così non dovuta la somma azionata, con l'atto di precetto notificato all'INPS in data 21.12.2021:

f-In ogni caso, con vittoria delle spese e compenso professionale di lite".

Per il convenuto Samb Samba Laobe:

"Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, disattesa ogni contraria istanza:

In via preliminare e pregiudiziale:

-dichiarare la propria incompetenza per materia e la competenza della Corte d'Appello di Bologna Sezione Lavoro;

In via principale e nel merito:

-revocare la provvisoria sospensione del precetto e del titolo esecutivo disposta con decreto inaudita altera parte del 23.12.201. e rigettare tutte le domande proposte dall'opponente perché infondate in fatto e in diritto come da causali alla presente memoria difensiva;

In via subordinata:

-accertata la mancata e/o inesatta e/o parziale esecuzione spontanea della sentenza n.106/2019 resa dal Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del Lavoro, come confermata dalla sezione Lavoro della Corte d'Appello di Bologna e rideterminare il credito vantato dal sig. Samb Samba Laobe applicando il tasso

“ordinario” di interesse previsto al comma 1 dell’art. 1984 c.c.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distarsi in favore del difensore dichiaratosi procuratore antistatario”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con Atto di citazione in opposizione ad Atto di precetto, ritualmente notificato, l’INPS ha convenuto in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Forlì, il sig. Sam Samba Laobe al fine che fosse accertato come la stessa avesse già versato quanto dovuto e come riconosciuto dal magistrato del Tribunale di Forlì – Sez. Lavoro con la sentenza n. 106/2019. Chiedendo, così, il conseguente annullamento dell’Atto di precetto opposto.

Il convenuto si è costituito ribadendo la legittimità delle proprie richieste come indicate nell’atto di precetto opposto.

All’udienza del 04.04.2022 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni ed il giudice ha trattenuto la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea merita di essere accolta.

Preliminarmente, si osserva come la domanda dell’INPS debba essere considerata legittimamente radicata avanti l’instato Ufficio. Si osserva come, ai sensi dell’art. 7, comma 3, n. 3 bis c.p.c., infatti, rientrino nella competenza per materia del Giudice di Pace le cause aventi ad oggetto “materia di interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali”, qualunque sia il valore delle stesse.

Leggendo gli atti di causa, in particolare il Ricorso presentato dal sig. Samb Samba Laobe avanti il Tribunale di Forlì – Sezione Lavoro, emerge come questi non abbia mai chiesto l’applicazione di un tasso di interessi superiore a quello normalmente previsto dall’art. 128, comma 1, c.c. Il tema del tasso di interesse applicabile non è stato oggetto di interesse nella causa avanti il Tribunale, per il medesimo motivo non si è instaurato alcun contraddittorio sul punto, ma, soprattutto, al riguardo nessuna pronuncia è stata espressa dal magistrato.

Il Giudice del lavoro, infatti, nella sentenza n. 106/019, si è limitato a condannare l’INPS al pagamento della prestazione richiesta nella misura di Euro 30.261,40, *“oltre interessi dalla domanda amministrativa al saldo effettivo”*. Quindi in assenza di alcuna specifica richiesta in tal senso il giudice ha riconosciuto come dovuti gli interessi al tasso ordinario a decorrere dal

momento in cui è stata proposta la domanda amministrativa.

Si osserva ancora come nella materia previdenziale la L.n.412/1991 all'art. 16 preveda che:
"Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento..".

La Suprema Corte e i magistrati della Corte costituzionale hanno, in merito, più volte sottolineato come nella materia previdenziale sia necessario una particolare attenzione all'interesse collettivo volto al contenimento della spesa pubblica. Di conseguenza risponde al sopra indicato spirito di contenimento un'interpretazione restrittiva dell'art. 1284, comma 4, c.c.

Per inciso, nel corso della causa, contrariamente a quanto affermato dal convenuto in sede di Comparsa di costituzione, si è appurato come l'INPS avesse tempestivamente e correttamente versato al sig. Sam Samba non solo l'importo capitale come liquidato dal Giudice del Tribunale- Sezione Lavoro, ma altresì i relativi interessi. Nulla più deve essere corrisposto al sig. Sam Samba dall'attrice e di conseguenza l'atto di precetto impugnato e gli eventuali atti consequenziali devono essere annullati;

Le spese di lite, liquidate nella misura indicata nel dispositivo, seguono la soccombenza

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, avv. Roberta Laghi, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, nella causa R.g. n. 6066/2021 accoglie la domanda attorea e per l'effetto:

- accertato e dichiarato che in base a quanto disposto dal magistrato di Forlì -Sez. Lavoro nella sentenza n. 106/2019 l'INPS ha già versato tutto quanto dovuto al sig. Sam Samba Laobe, compresi gli interessi;
- condanna inoltre il convenuto alla rifusione delle spese di lite a favore della parte attrice che vengono liquidate in Euro 43.00 per spese anticipate ed Euro 1.000,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.

Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.

Forlì, 2022



Il Giudice di Pace
Avv. Roberta Laghi